

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI  
DELLA SESTA SEZIONE CIVILE  
A SEGUITO DEL D.L. N. 23 DELL'8 APRILE 2020**

Il Presidente della Sesta sezione civile del Tribunale di Roma, nella persona della dott.ssa Maria Tiziana Balduini

E

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella persona del Presidente, avv. Antonino Galletti

*Visto* il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese*” connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 83 recante “*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”;

*visto* il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali*”, in corso di conversione, e in particolare l'art. 36, che ha prorogato all'11/5/2020 il termine del già indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12/5/2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;

*vista* la delibera adottata il 26/3/2020 dal Consiglio Superiore della Magistratura nella pratica n. 186/VV/2020 recante “*Linee-guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*”;

*visto* il decreto n. 5273, del 20/4/2020 del Presidente del Tribunale di Roma, che ha stabilito la possibilità di adottare protocolli sezionali tra il presidente della singola sezione ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in ragione delle peculiarità delle controversie trattate;

*richiamato* il “*Protocollo fra il Tribunale ordinario di Roma e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto e tramite trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*” in data 9/4/2020;

*preso atto* che, allo stato, le attività di cancelleria vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario, per cui si rende necessario contenere quanto più possibile sia il numero degli accessi in Tribunale, sia quello degli atti da depositare telematicamente;

**ritenuto**, conseguentemente, che il numero di cause da trattare a far data dal 12/5/2020 debba essere predeterminato e debba darsi preferenze ai procedimenti con carattere di maggiore urgenza, rinviando gli altri a data successiva al 30 giugno p.v.;

**considerato**, poi, con specifico riguardo ai procedimenti di convalida di sfratto, che la sospensione delle relative procedure esecutive sino al 30 giugno p.v. e l'impossibilità di procedere con trattazione scritta, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 663 c.p.c., rende opportuno il loro differimento a data successiva al 15 giugno p.v. anche in considerazione del termine da assegnare per l'esecuzione, tenuto altresì conto della disponibilità manifestata dai magistrati della sezione a tenere udienze straordinarie, al fine del più celere smaltimento dell'arretrato che si verrà a determinare nel periodo;

**ritenuto** dunque che, in linea con quanto disposto dal Presidente del Tribunale in relazione ad una graduale ripresa dell'attività, si possano iniziare a trattare secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi del comma 7, lett. h) dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, le cause ordinarie, previa dichiarazione d'urgenza decisa dal giudice anche su richiesta di una delle parti, a partire dall'11/5/2020 nel rispetto della concessione dei termini alle parti per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio;

**considerato** che tale forma di trattazione possa, altresì, essere estesa ai procedimenti di convalida di sfratto nei seguenti casi: 1) debba essere disposto rinvio (in ragione del mancato perfezionamento della notifica; pendano trattative; etc.); 2) vi sia stata costituzione in giudizio dell'intimato.

approvano le seguenti

## **LINEE GUIDA**

A FAR DATA DAL 12/5/2020

### **RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI ORDINARI**

*i giudici della sesta sezione civile:*

- a) tratteranno ciascuno un numero complessivo possibilmente non inferiore a dieci cause per udienza, scelte tra quelle che presentano aspetti di maggiore urgenza, in base ai seguenti criteri:
  - procedimenti cautelari;
  - maggiore anzianità di iscrizione a ruolo;
  - pronta decisione;
- b) indicheranno, a seconda della particolarità di ogni singola causa, se disporre la trattazione scritta delle udienze o la trattazione da remoto e, solo in ultima analisi, la fissazione dell'udienza in Tribunale;
- c) effettueranno la trattazione scritta secondo le seguenti modalità:
  - emissione del decreto di fissazione udienza, con assegnazione alle parti di termini congruamente modulati, e comunque non inferiori a giorni dieci rispetto

alla data d'udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza;

- invito al deposito telematico, in allegato alla nota, degli atti e i documenti acquisiti in forma cartacea al fascicolo processuale;
- emissione dei provvedimenti nei termini stabiliti dalle norme (art. 281quinquies, secondo comma, c.p.c.; art. 281sexies c.p.c.; art. 429, primo e secondo comma, c.p.c.; art. 437 c.p.c.), decorrenti dalla data dell'udienza;
- valutazione dell'omesso deposito delle note quale mancata presenza in udienza ed applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., ovvero dell'art. 662 c.p.c.;
- redazione di verbale d'udienza;

*i difensori*

- a) depositeranno in via telematica, nel termine assegnato, sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta";
- b) nel caso di assegnazione di termini differenziati, nel secondo termine formuleranno solo istanze e conclusioni in replica a quelle articolate dalla controparte nel primo termine.

**CON SPECIFICO RIGUARDO AI PROCEDIMENTI PER CONVALIDA DI SFRACTO**

*i giudici:*

- nel periodo successivo all'11/5/2020 procederanno con la trattazione scritta (autonomamente o previa istanza anche di un solo difensore delle parti) nei seguenti casi: 1) debba essere disposto rinvio (in ragione del mancato perfezionamento della notifica; pendano trattative; etc.); 2) vi sia stata costituzione in giudizio dell'intimato;
- nel periodo successivo al 15/6/2020 fisseranno udienze straordinarie, da tenersi eventualmente anche il pomeriggio fino alle ore 15.30, scaglionate una ogni trenta minuti, al fine dello smaltimento dell'arretrato concernente i procedimenti di convalida di sfratto, che verranno trattati in tale periodo in modo del tutto prevalente.
- Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'udienza di trattazione, il giudice, ove ne ricorrano le condizioni, procederà su richiesta dell'intimante alla convalida di sfratto in caso di mancata presenza dell'intimato.  
La priorità di trattazione verrà assegnata alle udienze esitate al termine di grazia. In ordine a tale ultimo aspetto, si sottolinea che le disposizioni normative in vigore non prevedono alcuna sospensione dei pagamenti.

*i difensori*

- provvederanno alla notifica dei provvedimenti di rinvio agli intimati non costituiti oppure notificheranno atto di citazione in rinnovazione indicando, tra l'altro, specificamente il provvedimento di rinvio, la sezione, il giudice e l'orario di udienza;
- cureranno il deposito telematico di tutta la documentazione utile al fine dell'udienza (ricevute etc.), nonché dei conteggi riportanti l'esatto ammontare della morosità, ove necessario;

- valuteranno l'opportunità per motivi di sicurezza di non far presenziare le parti personalmente.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Presso la sezione è attivo dalle **ore 9 alle ore 13** un servizio di informazioni telefoniche a numero **0632398404**, in alternativa l'utenza può rivolgersi all'indirizzo *email* **sez6.civile.tribunale.roma@giustizia.it**.

L'accesso alle cancellerie viene disciplinato mediante il servizio di prenotazione *online*, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale.


Eventuali istanze di interlocuzione con i Giudici sono limitate ai procedimenti urgenti ed inoltrate mediante invio nel relativo fascicolo telematico.

Tutti i Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Professionisti e Utenti sono chiamati a rispettare con rigore, le misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della salute con particolare riguardo alle misure di distanziamento sociale ed all'**uso obbligatorio di mascherine e guanti per l'accesso all'ufficio**.

Roma, li 23 aprile 2020

Il Presidente della Sesta Sezione Civile

*Dott.ssa Maria Tiziana Balduini*



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

*Avv. Antonino Galletti*

